

COMUNE DI FIRENZE

Città metropolitana di Firenze

Direzione Servizi Tecnici

Contratto di affidamento del servizio relativo all'architettura e all'ingegneria

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta mediante strumenti informatici e sottoscritto con firme digitali, come previsto dall'art. 32 comma 14 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50,

TRA:

L'Arch. Giorgio Caselli nato a [REDACTED] il 2 [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui appresso in Firenze, via Giotto n. 4, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per conto del COMUNE DI FIRENZE (codice fiscale 01307110484), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Servizi Tecnici, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché secondo quanto disposto dall'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dall'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune, di seguito denominato anche "Committente";

E

La signora Lucia Fagioli, nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante della " GIOVANNONI RESTAURI DI LUCIA FAGIOLI E C. S.A.S. " con sede in Impruneta FI, via Rodolfo Morandi, 15 d'ora in poi denominato "l'appaltatore";

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n.05587 del 08-08-2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva di un servizio attinente il restauro, in

	sospensione di efficacia in attesa dell'esito delle verifiche del possesso dei requisiti	
	richiesti, e approvato lo schema del contratto;	
	- che il servizio oggetto di affidamento consiste negli adempimenti connessi	
	all'attività del servizio di cui all'Art. 1 del presente contratto;	
	- che sono state completate, con esito positivo, le verifiche del possesso dei requisiti	
	richiesti, come risulta dalla documentazione acquisita e depositata in atti, pertanto	
	l'aggiudicazione ha piena efficacia giuridica.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	il Comune da un lato e l'appaltatore dall'altro convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1 - OGGETTO	
	Il Committente affida all'appaltatore, che accetta e si obbliga, l'esecuzione delle	
	prestazioni indicate e definite dal D.M. 143/03 che hanno concorso a determinare il	
	corrispettivo posto a base di gara per il servizio relativo all'architettura e	
	all'ingegneria denominato:	
	"IP0049-2022 – EX CHIESA DI SAN CARLO DE' BARNABITI - RESTAURO	
	DEGLI AFFRESCHI DELLE PARETI E DEL SOFFITTO Affidamento di servizio	
	per redazione relazione specialistica a cura di restauratore e direzione operativa con	
	qualifica di restauratore ex art.182 DLGS 42/2004 . C.O. 200324 – CUP	
	H12C20000100004. CIG. Z2537472D6 ”	
	alle condizioni tutte di cui al presente contratto, ai documenti di gara anche presenti	
	sulla piattaforma START (PROT. 015374-2022) , all'offerta dell'appaltatore.	
	L'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto previsto da	
	tutta la normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche, principi e regole	
	deontologiche del settore. L'appaltatore si impegna alla immediata presa in carico del	
	servizio in oggetto e dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP,	
	2	

impegnandosi a confrontare tempestivamente con lo stesso le attività.

Art. 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la prestazione richiesta è corrispondente all'importo di cui all'offerta presentata dall'appaltatore per un importo complessivo di € 9.411,96 (novemilaquattrocentoundici/96). Detto importo si intende riferito a tutte le prestazioni professionali necessarie per l'esecuzione del servizio come descritto nel precedente articolo 1, ed è da intendersi fisso e invariabile. Per l'erogazione del corrispettivo si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle modalità contenute nei documenti di gara.

ART. 3 - DURATA E PENALI

La prestazione dovrà essere completata entro il termine temporale previsto nei documenti di gara.

ART. 4 GARANZIE

L'appaltatore dichiara il possesso di idonea Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONE, con un massimale per sinistro per Euro 1.500.000,00 con durata fino al termine della prestazione.

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, cauzione definitiva dell'importo di € 4.141,26 (quattromilacentoquarantuno/26), a mezzo di polizza fideiussoria n. 186798904 rilasciata in data 08/08/2022 da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI . Tale cauzione verrà svincolata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto,

durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

ART. 5 - RAPPORTI

Resta inteso che:

a) l'attività dell'appaltatore relativamente al presente contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e/o disciplinare con l'Ente committente;

b) l'attività dell'appaltatore relativo al presente contratto non determina alcun inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente committente, per cui l'attività risulta espletata con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, senza alcun obbligo di osservanza di un orario predeterminato;

c) il Comune di Firenze rimane estraneo ai rapporti che l'appaltatore abbia o possa stabilire con i propri collaboratori;

d) Il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività concernente il presente contratto.

ART. 6 - ASSENZA INCOMPATIBILITA'

L'appaltatore dichiara che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante l'esecuzione del contratto, rapporti professionali con terzi comunque controinteressati del Comune nella specifica materia oggetto del servizio e con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.

ART. 7 - TRACCIABILITA' E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti verranno effettuati esclusivamente sul conto corrente indicato dall'appaltatore, come da dichiarazione acquisita agli atti. Lo stesso si obbliga, ai sensi della normativa sopra

citata, a comunicare ogni modifica relativa al conto indicato.

L'appaltatore dovrà emettere le fatture in formato elettronico secondo le disposizioni legislative vigenti, indicando il relativo Codice Ufficio I.P.A. 8Q2DO4.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta, sia in proprio sia nei rapporti con i propri sub-appaltatori e sub-contraenti, mediante trasmissione all'Ente appaltante della relativa documentazione. L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, da effettuarsi con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Si conviene e si stipula la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile ed art. 3, comma 8 e 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i., per cui il presente contratto si intende automaticamente risolto se le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. e comunque in caso di mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" approvato con Deliberazione di Giunta n. 471 del 30/12/2013, e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, in particolare con rinvio all'art. 2, approvato con Deliberazione di Giunta n. 12 del 26/01/2021, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per

quanto compatibili, codici che si richiamano integralmente al presente contratto e che sono reperibili dal sito internet del Comune, nella sezione: "Home > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con Dpr 62/2013) e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze". L'appaltatore si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione.

ART. 9 - RISERVATEZZA

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - "Regolamento generale sulla protezione dei dati" pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina home al link "privacy" (<https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>) e autorizzano, con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali.

L'appaltatore dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che: - il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Servizi Tecnici; - che i dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento

amministrativo; - che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata;
- che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente; - che all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

ART. 10 - MODALITA' E TEMPISTICHE CONNESSE A EMERGENZA COVID

Considerato l'attuale periodo di emergenza per il coronavirus, i firmatari concordano che le modalità di svolgimento dei lavori e servizi e le relative tempistiche saranno adeguate alle norme di legge in vigore e quelle sopravvenute in perfetto accordo fra i sottoscrittenti il presente contratto. Resta inteso che ogni adeguamento che si potrebbe rendere necessario non modificherà il presente accordo contrattuale per la parte economica ma esclusivamente sulle modalità e tempistiche dello svolgimento più adeguate e convenienti per entrambi i sottoscrittenti.

ART. 11 - CONTROVERSIE

L'appaltatore è obbligato a eleggere e mantenere il proprio domicilio ai fini del servizio a lui affidato nel luogo e con i recapiti indicati nel presente contratto e, per il caso di successiva modifica, a darne immediata comunicazione formale a mezzo pec alla Stazione Appaltante (direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it), intendendosi altrimenti comunque valida ai fini delle comunicazioni e notificazioni l'elezione di domicilio che figura nel presente contratto. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto, su istanza dell'amministrazione committente, possono essere fatte dall'appaltatore presso lo studio professionale dell'appaltatore come dichiarato. Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine al presente contratto, le parti riconoscono la competenza

esclusiva del Foro di Firenze. Le controversie che potrebbero sorgere relativamente al presente servizio saranno risolte secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 12 - SPESE DEL CONTRATTO

Le spese, imposte e tasse di ogni natura discendenti dal presente contratto sono a carico dell'appaltatore che se le assume. L'imposta di bollo è assolta con il deposito dei contrassegni telematici per l'importo complessivo di Euro 32,00 che riportano il seguente numero identificativo: 0120395780544; 01210395780533, conservate in originale dall'appaltatore come da dichiarazione acquisita. Il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986 e art. 1 lettera b della Tariffa Parte II allegata al medesimo decreto. Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, come previsto all'art. 32, comma 14, del Dlgs. 18 aprile 2016 , viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con modalità elettronica consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005, previo accertamento della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti ed in conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice, e si perfeziona al momento della ricezione tramite PEC da parte del Comune committente, primo firmatario del presente contratto, della sottoscrizione del medesimo da parte dell'appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile si rilegge e si approva espressamente gli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 10 del presente contratto.

Per il Comune di Firenze (f.to) Arch. Giorgio Caselli

GIOVANNONI RESTAURI DI LUCIA FAGIOLI E C. S.A.S.

(f.to .) Signora Lucia Fagioli